

Codice A1813C

D.D. 4 agosto 2022, n. 2423

R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 76/2022 relativa a "Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale e sistemazione soglie nel Torrente Frejus" in Comune di Bardonecchia. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).



ATTO DD 2423/A1813C/2022

DEL 04/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 76/2022 relativa a “Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale e sistemazione soglie nel Torrente Frejus” in Comune di Bardonecchia.
Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).

Con nota prot.10732 del 10/06/2022 (rubricata a protocollo regionale al n. 24904 in data 13/06/2022) il Comune di Bardonecchia ha indetto una conferenza dei servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 c.2 e 14-bis della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 13 della L. 120/2020, nell’ambito della quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le proprie determinazioni in merito al progetto definitivo/esecutivo inerente “Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo Torrente Frejus”, entro il termine perentorio di 60 giorni.

Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano un tratto del torrente Frejus a monte dell’abitato di Bardonecchia, nel tratto a monte del ponte in prossimità della cappella Madonna delle Grazie. Nel suddetto tratto il corso d’acqua scorre all’interno di un canale costituito da scogliere in massi di altezza media da 3 a 5 m ed ha una larghezza costante di circa 11 m.

Le principali criticità sono dovute al danneggiamento delle soglie ed allo scalzamento delle fondazioni di tratti di scogliera, sottoposte all’azione dinamica delle acque di piena, con elevate quantità di trasporto solido, elevate velocità ed energia erosiva della corrente.

Pertanto gli interventi consistono nella manutenzione delle soglie esistenti danneggiate, nella realizzazione di nuove, nel rifacimento di tratti di scogliera e nella manutenzione delle fondazioni delle spalle del ponte, ed in particolare (da valle verso monte):

- risanamento delle fondazioni dei muri in c.a. delle spalle del ponte presso la Cappella Madonna delle Grazie, mediante spicconatura delle parti lesionate, trattamento delle armature metalliche e ripristino della superficie tramite malta strutturale antiritiro; successiva tassellatura sulla

fondazione di lamiera in acciaio spessore 3,00 mm a protezione del cemento;

- consolidamento della soglia in cemento esistente (in corrispondenza della sez. 32 sulla Tav. n. 3) con posa di massi a secco a valle del salto di fondo per una lunghezza misurata longitudinalmente all'alveo di 3,00 m;
- realizzazione di n. 4 soglie (in corrispondenza delle sez. 28, 11, 10, 5 sulla Tav. n. 3) in blocchi di pietra squadriati, con giunti intasati a cemento, di ingombro complessivo di 11,00 m (pari alla larghezza media dell'alveo) per 1,50 m in fondazione e 1,50 m in sommità (misurati longitudinalmente all'alveo), altezza pari a 2,00 m e dislivello monte/valle pari a 1,00 m; a monte dei blocchi vengono posizionati dei massi cementati con un ingombro di 2,00 m alla base e 1,00 m in sommità, altezza 2,00 m, e realizzato un reinterro con il materiale d'alveo scavato per la fondazione delle soglie. A valle del salto si prevede la posa di massi a secco per una lunghezza misurata longitudinalmente all'alveo di 2,00 m;
- ripristino di n. 3 soglie esistenti in massi (in corrispondenza delle sez. 30, 20, 16 della Tav. n. 3) secondo la tipologia indicata al punto precedente;
- manutenzione/ripristino delle 4 soglie in calcestruzzo esistenti (in corrispondenza delle sez. 23, 12, 7 e 2 della Tav. n. 3), con ricostruzione delle parti mancanti nel salto di fondo e ripristino della gaveta distrutta tramite lastra in pietra dello spessore di 40 cm, larghezza 1,50 m e lunghezza pari alla larghezza d'alveo di 11,00 m, fissata con barre in ferro alla struttura sottostante; a monte della gaveta posa di massi cementati per uno spessore di 1,00 m e larghezza media (longitudinalmente all'alveo) 2,00 m, mentre a valle posa di massi a secco per una larghezza (longitudinalmente all'alveo) 3,00 m e profondità 1,00 m;
- ricostruzione di due tratti di scogliera esistente ammalorata costituita da una fondazione in massi a secco di larghezza 2,50 m e spessore 1,00 m, mentre la parte in elevazione è costituita da blocchi squadriati a secco, con altezza complessiva pari a 4,00 m, larghezza alla base di 1,55 m e in sommità 1,30 m; i due tratti oggetto di ricostruzione sono posti in sinistra orografica e hanno lunghezza rispettivamente di 95,00 m il tratto di valle e di 30,00 m il tratto più a monte.

Il Comune di Bardonecchia ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo redatti dal Consorzio Forestale Alta Val Susa, a firma del Dott. For. Alberto Dotta, ed in particolare ai fini dell'emissione dell'autorizzazione idraulica:

- Tav. A Relazione tecnica descrittiva
- Tav. B Computo metrico estimativo
- Tav. 1 Corografie
- Tav. 2 Planimetria stato attuale
- Tav. 3 Planimetria interventi
- Tav. 4 Profilo longitudinale
- Tav. 5 Sezioni trasversali
- Tav. 6 Particolari costruttivi

Pertanto sulla base degli elaborati sopra elencati l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto altresì il parere ai sensi della LR 37/2006 trasmesso contestualmente alla documentazione progettuale prot. 81349 del 17/06/2022 (prot. regionale 25834 del 20/06/2022) già agli atti del Comune di Bardonecchia;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della fondazione delle nuove difese spondali in massi e delle soglie, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
3. le nuove difese spondali (scogliere in massi) dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte ed a valle nelle sponde esistenti, e/o idoneamente raccordate con i manufatti esistenti;
4. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità e restringimenti/allargamenti localizzati;
5. le nuove scogliere non dovranno avere quota superiore a quella del piano campagna esistente;
6. le nuove soglie e quelle oggetto di ripristino dovranno essere idoneamente raccordate con le fondazioni delle difese spondali esistenti o in progetto;

7. i massi costituenti le scogliere e le soglie, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire o da cava di prestito o da difese/soglie preesistenti; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a $0,80 \text{ m}^3$ e peso superiore a $20,0 \text{ kN}$ in base a quanto riportato negli elaborati progettuali; dovrà comunque essere verificata analiticamente l'idoneità dei massi a non essere trasportati dalla corrente in caso di piena con tempo di ritorno 200 anni tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
8. dovrà essere calcolata la pendenza di equilibrio del tratto di torrente oggetto di intervento, al fine di confermare il numero ed il corretto posizionamento delle soglie in progetto o oggetto di ripristino;
9. il materiale litoide demaniale, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di strutture esistenti in calcestruzzo (porzioni di soglie e fondazioni muri in c.a.) dovrà essere asportato dall'alveo;
10. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Per quanto riguarda il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino rilasciato ai sensi della LR n° 37/2006, in merito alla compatibilità dell'intervento in progetto con gli ambienti acquatici, prot. 81349 del 17/06/2022, già agli atti del Comune di Bardonecchia, dovranno essere trasmessi al settore scrivente gli elaborati aggiornati con le integrazioni/precisazioni richieste dalla stessa Città Metropolitana.

Dovranno inoltre essere trasmessi a questo settore gli elaborati del progetto esecutivo, aggiornati a seguito di quanto richiesto ai punti precedenti.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni